

# LA VALUTAZIONE DIDATTICA

omissis

**All. A CD 29.05.2020**

## CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI A.S. 2019-20

in applicazione dell'

**OM n°11 del 16.05.2020**, in particolare degli art. 2; 4, 5, 6 commi 1-2 e 4;

**OM n° 10 del 16.05.20**, in particolare degli art. 3 commi 2-3; 10, commi da 1 a 6; allegato A

e del/le

**Decreto Interministeriale n° 92 del 24.05.2019**, in particolare dell'art. 4, commi 6 -7

**Linee guida nazionali**, in particolare paragrafo 3.2.2, pp. 30-33

[Approvazione nel collegio dei docenti del 18 maggio 2020]

- 1 Le **proposte di voto** devono essere  **motivate da un giudizio** espresso sulla base di un  **congruo numero di prove scritte, grafiche o orali** per il periodo di didattica in presenza e di  **costanti rilevazioni formative** per i mesi di didattica a distanza, secondo quanto previsto dal contratto formativo steso in avvio di anno scolastico e, con riferimento alla DAD, tenuto conto degli indirizzi forniti da note ministeriali e da circolari interne applicative. Esse devono quindi tenere nella giusta considerazione l'effettiva preparazione ed il rendimento dell'allievo. Le  **proposte di voto non sufficiente** devono essere sempre essere  **motivate**: in particolare al termine dell'a.s. 2019-20 i docenti delle  *singole discipline* dovranno mettere a punto  *per ciascun allievo* ammesso alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi un  **Piano di apprendimento individualizzato** con l'indicazione  *per ogni disciplina* degli obiettivi di apprendimento ancora da conseguire in termini di conoscenza / abilità / competenze da recuperare. Tale Piano [PAI] rappresenterà il presupposto per l'elaborazione, in avvio dell'anno scolastico 2020-21  *da parte dei cdc* di un  **Piano di integrazione degli apprendimenti** [PIA], cioè di una programmazione delle attività di recupero non limitate al solo I periodo, ma che dovranno svolgersi lungo l'intero corso dell'anno scolastico 2020-21 per sfociare,  *in occasione degli scrutini finali del giugno 2021*, in una  **valutazione complessiva del percorso formativo** dall'allievo promosso al termine del 2019-20 con insufficienze, riferita agli obiettivi di apprendimento sia della classe frequentata nell'a.s. 2019-20 che nel 2020-21.
- 2 Per quanto concerne il  **primo biennio dei nuovi indirizzi professionali** il  **Piano di apprendimento individualizzato** è sostituito a tutti gli effetti dal  **PFI** [Piano formativo individualizzato]  **in vigore**, nel quale si attesta al termine della classe prima e certifica alla fine della seconda il livello di raggiungimento / non raggiungimento delle competenze dell'area generale e di indirizzo declinate dal PECUP di uscita del primo biennio. Come già previsto dal Decreto Interministeriale 92/2018 e dalle conseguenti Linee guida nazionali, i PFI dei singoli studenti in avvio dell'anno scolastico 2020-21 dovranno essere aggiornati attraverso un  **bilancio iniziale delle competenze** che ha la  **medesima valenza del PIA** [Piano di integrazione degli apprendimenti]  **nella pianificazione dell'itinerario di recupero di ogni studente durante l'intero anno scolastico**
- 3  **La situazione didattica di ogni studente deve essere valutata in relazione ai livelli di partenza, agli esiti documentati in tutto l'anno scolastico, all'esame del curriculum ed in rapporto alle concrete opportunità di formazione integrativa offerte dalla scuola.** E' sulla scorta di tale complesso di indicatori che il consiglio di classe nella sua collegialità valuta se insufficienze non gravi possono essere sanate nel corso dell'anno scolastico successivo, non compromettendo la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi, anche attribuendo in sede di scrutinio finale 2019-20 una valutazione disciplinare sufficiente.
- 4  **Tutte le determinazioni assunte** quindi devono scaturire da una  **decisione collegiale** riportata a verbale e  **che tenga conto** non solo degli  **elementi di giudizio citati al precedente punto**, ma anche della  **specifica personalità di ogni singolo studente valutato**.
- 5  **I consigli delle classi dalla prima alla quarta di tutti gli ordinamenti ed indirizzi di studi attivati nell'istituto sono tenuti ad applicare in occasione degli scrutini finali del 2019-20 le seguenti procedure**
  - a. il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta,  **in presenza ed a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi** [OM. n°10/2020, art. 4, comma 2];
  - b. di norma gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni contenute nel DPR. N° 122/2009, art. 4, commi 5 e 6 ed art. 14, comma 7 [OM. n°10/2020, art. 4, comma 3];
  - c. nel  **verbale dello scrutinio finale** sono espresse per ogni studente le valutazioni insufficienti relative ad una o più discipline: i voti – espressi in decimi – anche qualora inferiori a “sei”, sono riportati nel  **documento di valutazione finale** [OM. n°10/2020, art. 4, comma 4];
  - d. nell' **attribuzione del credito scolastico** per il  **terzo e quarto anno**, si assegna un  **credito pari alla media complessiva “sei” anche nel caso in cui essa sia inferiore**. In occasione dello scrutinio finale dell'a.s. 2020-21 si potrà procedere ad una  **integrazione del credito scolastico assegnato al termine dell'a.s. 2019-20 esclusivamente agli studenti ammessi alla classe successiva con una o più insufficienze, per i quali è stato predisposto specifico Piano di apprendimento individualizzato** [OM. n°10/2020, art. 4, comma 4];
  - e. ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, per gli studenti delle  **classi terze e quarte non è ammessa la proposta di voto <i.e.g.> o <n.c>** [OM. n°10/2020, art. 4, comma 2 -4 - 6]. Solo in caso di  **assoluta assenza di elementi di valutazione formativa** relativi al periodo di didattica a distanza, se accompagnata da un  **insufficiente** numero di  **valutazioni sommative** riferibili alle attività didattiche in presenza,  **il docente assegnerà allo studente la valutazione finale di grave insufficienza (non meno di <tre>)**. Qualora viceversa un insegnante ritenga di essere in possesso di  **elementi anche parziali di valutazione formativa** nel periodo di didattica a distanza (in particolare se imputabile ad accertate difficoltà “legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete”), accompagnati, relativamente alle attività didattiche in presenza, da un  **accettabile numero di valutazioni sommative**, deciderà, in base al quadro complessivo dell'acquisizione degli obiettivi di apprendimento disciplinari da parte dell'allievo,  **se assegnargli una valutazione finale insufficiente o sufficiente**.
  - f. pur in assenza di attribuzione del credito scolastico, anche per gli studenti delle  **classi prime e seconde non è ammessa la proposta di voto <i.e.g.> o <n.c>** [OM. n°10/2020, art. 4, comma 2 -4 - 6]. La procedura per l'attribuzione della valutazione finale,  **obbligatoriamente espressa in decimi**, è la medesima delineata al punto 5e
  - g. uno studente  **può non essere ammesso alla classe successiva** solamente  **se il suo caso rientra in una casistica ben determinata**, caratterizzata sostanzialmente dall'assenza di sufficienti elementi valutativi dovuti a “mancata o sporadica frequenza alle attività didattiche” già registrata nel primo periodo dell'anno scolastico e confermata nel periodo di didattica a distanza (DAD) per cause non imputabili ad ostacoli tecnici  **oppure** dall'esclusione dagli scrutini a causa di provvedimenti assunti in base allo Statuto delle studentesse e degli studenti adottato dalla scuola e che determinano l'assegnazione di una valutazione insufficiente nel comportamento.  **Ogni mancata ammissione alla classe successiva deve essere assunta dal cdc all'unanimità**. [OM. n°10/2020, art. 4, commi 6 e 7];

Nel dettaglio si indica la seguinte casistica applicativa relativa alla non ammissione di un allievo alla classe successiva:

- qualora uno studente, in applicazione del DPR 325/07, art.4, comma 9 bis e del capitolo H del <Patto educativo di corresponsabilità> in vigore nell'istituto, sia incorso in una sospensione dalle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di stato conclusivo del corso di studi;
- qualora uno studente, nonostante l'attribuzione di una valutazione del comportamento insufficiente al termine del 1° periodo, abbia confermato in DAD scarsa o nulla partecipazione ed un atteggiamento passivo e demotivato e/o assunto in essa un comportamento di disturbo delle attività di docente e gruppo classe, accompagnato da diffuse insufficienze negli insegnamenti sia nel periodo di didattica in presenza che a distanza;
- qualora uno studente abbia accumulato gravi e diffuse insufficienze nella didattica in presenza, non recuperate nemmeno parzialmente nel periodo di DAD, e, di conseguenza, al termine dell'a.s. 2019-20 sia caratterizzato da un quadro complessivo di assoluta carenza nel raggiungimento di conoscenze, abilità, competenze disciplinari essenziali, tale da non permettere il loro recupero durante la classe successiva parallelamente agli obiettivi di apprendimento della classe frequentata.

6. **I consigli delle classi quinte in occasione degli scrutini finali del 2019-20** possono ammettere uno studente all'Esame di Stato anche nel caso di votazione inferiore a sei decimi in **più** discipline, non portate alla sufficienza con voto di consiglio, accompagnate da adeguata motivazione.

Il consiglio di classe in sede di scrutinio può ammettere uno studente all'Esame di Stato anche in presenza di più discipline insufficienti motivando la propria decisione; in questo caso il consiglio potrà deliberare se portare tutte le discipline insufficienti alla sufficienza con voto di consiglio o mantenerne **una o più insufficienti**.

7. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, per gli studenti delle **classi quinte e non è ammessa la proposta di voto <i.e.g.> o <n.c>** [OM. n°11/2020, art. 3, comma 2 ed art.10, commi 1 e 2]. Solo in caso di assoluta assenza di elementi di valutazione formativa relativi al periodo di didattica a distanza, se accompagnata da un insufficiente numero di valutazioni sommative riferibili alle attività didattiche in presenza, il docente assegnerà allo studente la valutazione finale di grave insufficienza (non meno di <tre>). Qualora viceversa un insegnante ritenga di essere in possesso di elementi anche parziali di valutazione formativa nel periodo di didattica a distanza (in particolare se imputabile ad accertate difficoltà "legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete"), accompagnati, relativamente alle attività didattiche in presenza, da un accettabile numero di valutazioni sommative, deciderà, in base al quadro complessivo dell'acquisizione degli obiettivi di apprendimento disciplinari da parte dell'allievo, se assegnargli una valutazione finale insufficiente o sufficiente

## CRITERI DI ASSEGNAZIONE CREDITI FORMATIVI E SCOLASTICI

A partire dall'a.s. 2007-08, relativamente al giudizio finale sull'andamento scolastico dello studente nell'anno in corso, si applicano le prescrizioni contenute nell'OM 92/07, di seguito integrate dal DPR 122/2009 e dal Dlgs. 62/2017. Limitatamente all'anno scolastico 2019-20 le tabelle di assegnazione dei crediti scolastici sono modificate secondo quanto previsto dall'OM. n° 10 del 16 maggio 2020, articolo 10, commi da 1 a 6 ed in base alle tabelle A-B-C-D inserite nell'allegato A all'ordinanza

### Criteri di attribuzione del credito formativo e del credito scolastico agli studenti del triennio conclusivo [ai sensi del Dlgs 62/2017 e dell'OM 10/2020]

1. **Credito formativo:** il credito formativo **deriva da esperienze acquisite al di fuori della scuola** frequentata, ma dotate delle seguenti caratteristiche:
- esperienze *qualificate*, ovvero significative e rilevanti
  - esperienze *debitamente documentate* (l'attestazione deve essere fornita dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera, deve contenere una breve descrizione dell'esperienza fatta ed indicarne il periodo. L'autocertificazione è possibile solo per le esperienze effettuate nella pubblica amministrazione)
  - esperienze *non saltuarie, ma prolungate nel tempo*
  - esperienze *coerenti con l'indirizzo di studi frequentato*
- Tali esperienze devono essere conseguite non solo nell'ambito della formazione professionale e del lavoro in settori coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ma anche nell'ambito del volontariato, della solidarietà, della cooperazione, dello sport dell'ambiente e delle attività culturali ed artistiche, cioè in settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla sua crescita umana, civile e culturale
2. **Credito scolastico:** il credito scolastico è un **punteggio che si attribuisce alla fine di ciascuno degli ultimi tre anni di corso ad ogni allievo promosso nello scrutinio finale** ed è assegnato secondo precisa modalità:
- a. La **media dei voti conseguita dallo studente** al termine dell'anno scolastico, ivi compresa la valutazione relativa al comportamento, consente il suo inserimento in **una banda di oscillazione per la classe quinta** secondo le tabelle C e D dell'allegato A dell'OM n° 10 del 16 maggio 2020 [cfr. art. 10]

Media voti	PUNTI TABELLARI			Oltre alla media delle votazioni finali <b>il punto</b> nella banda di oscillazione è <b>attribuito al verificarsi di almeno 2 delle seguenti condizioni</b>
	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno	
M<5			9-10	
5 ≤ M < 6	-	-	11-12	1. <i>Assiduità nella frequenza</i> 2. <i>Interesse impegno</i> 3. <i>Partecipazione attività integrative</i> 4. <i>Crediti formativi + area progetto</i>
M=6	11-12	12-13	13-14	
6 < M ≤ 7	13-14	14-15	15-16	
7 < M ≤ 8	15-16	16-17	17-18	
8 < M ≤ 9	16-17	18-19	19-20	
9 < M ≤ 10	17-18	19-20	21-22	

- b. la media dei voti conseguita dallo studente al termine dell'anno scolastico, ivi compresa la valutazione relativa al comportamento, consente il suo inserimento in una banda di oscillazione per le classi terze e quarte secondo la tabella dell'allegato A del Dlgs 62/2017 [cfr. art.15, comma 2 dello stesso Dlgs]

Media voti	PUNTI TABELLARI			Oltre alla media delle votazioni finali il punto nella banda di oscillazione è attribuito al verificarsi di almeno 2 delle seguenti condizioni
	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno*	
M<6	-	-	7-8*	1. Assiduità nella frequenza 2. Interesse impegno 3. Partecipazione attività integrative 4. Crediti formativi + area progetto
M=6	7-8	8-9	9-10*	
6<M≤7	8-9	9-10	10-11*	
7<M≤8	9-10	10-11	11-12*	
8<M≤9	10-11	11-12	13-14*	
9<M≤10	11-12	12-13	14-15*	

\* nb: tabella relativa al V anno non applicata nello scrutinio finale dell'a.s. 2019-20

- c. il singolo consiglio di classe, all'interno della banda di appartenenza dello studente in base alla media dei voti conseguita al termine dell'anno scolastico, può tener conto di alcuni indicatori per attribuire il valore più alto consentito dalla banda di oscillazione
- assiduità della frequenza scolastica;
  - interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
  - partecipazione alle attività complementari ed integrative della scuola; si prescrive a tal proposito la frequenza ad almeno il 75% delle ore inizialmente previste per ciascuna attività complementare ed integrativa presa in considerazione; eventuali crediti formativi presentati e certificati
- d. il consiglio di classe, tenendo conto degli indicatori sopra elencati, attribuisce il punteggio aggiuntivo all'interno della banda di appartenenza dello studente secondo la seguente tabella

Intervallo decimale	Indicatori positivi necessari per l'attribuzione del punto aggiuntivo
<b>M&lt;5</b> 5 ≤ M < 6 [esclusivamente]	3 (da punti 9 a 10 nella classe quinta) (da punti 11 a 12 nella classe quinta)
6.00 [esclusivamente]	3 (da punti 7 a 8 nella classe terza; da punti 8 a 9 nella classe quarta; da punti 13 a 14 nella classe quinta)
0.01 – 0,60	2
0.61 – 0,00	Nessuno: viene attribuito direttamente il voto + alto della banda

NB. All'interno delle indicazioni contenute nella tabella si precisa quanto segue:

1. lo studente, la cui media complessiva dei voti conseguita nel solo scrutinio di ammissione all'Esame di Stato è inferiore a 6, ma che per raggiungere tale ammissione ha ricevuto aiuti didattici in altre discipline oltre a quella/e presentata/e all'Esame con voto/i insufficiente/i, si vedrà attribuito il **punteggio + basso** consentito dalla banda di oscillazione di appartenenza
  2. lo studente, la cui media complessiva dei voti conseguita nello scrutinio di giugno è pari a 6,00, ma che pur ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato ha ricevuto aiuti didattici o presenta valutazioni insufficienti una o più discipline si vedrà attribuito il **punteggio + basso** consentito dalla banda di oscillazione di appartenenza
  3. lo studente, la cui media complessiva dei voti conseguita nello scrutinio di giugno è risulta compresa tra 6,01 e 6,60, ma che [per raggiungere l'ammissione] pur ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato ha ricevuto aiuti didattici o presenta valutazioni insufficienti una o più discipline si vedrà attribuito il **punteggio + basso** consentito dalla banda di oscillazione di appartenenza
  4. lo studente, la cui media complessiva dei voti conseguita nello scrutinio di giugno [o in sede di integrazione dello scrutinio finale] è risulta compresa tra 6,61 e 7,00, ma che pur ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato ha ricevuto aiuti didattici o presenta valutazioni insufficienti una o più discipline si vedrà attribuito il **punteggio + basso o quello + elevato** consentito dalla banda di oscillazione di appartenenza in base ad una valutazione globale del suo andamento scolastico da parte del consiglio di classe
  5. lo studente, la cui media complessiva dei voti conseguita nello scrutinio di giugno è risulta compresa tra 7,01 e 7,60, ma che] pur ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato ha ricevuto aiuti didattici o presenta valutazioni insufficienti una o più discipline si vedrà attribuito il **punteggio + basso o quello + elevato** consentito dalla banda di oscillazione di appartenenza in base ad una valutazione globale del suo andamento scolastico da parte del consiglio di classe
  6. lo studente, la cui media complessiva dei voti conseguita nello scrutinio di giugno è risulta compresa tra 7,61 e 8,00, anche se per essere ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato ha ricevuto aiuti didattici o presenta valutazioni insufficienti una o più discipline si vedrà attribuito automaticamente il **punteggio + alto** consentito dalla banda di oscillazione di appartenenza
- e. nel caso specifico delle bande di oscillazione dell'eccellenza (media voti da 8.01 a 10) il consiglio di classe attribuisce il punteggio aggiuntivo, tenendo conto degli indicatori sopra elencati, secondo la seguente tabella

Intervallo decimale	Punteggio della banda attribuito tenuto conto anche degli indicatori positivi necessari per il raggiungimento del punto aggiuntivo
8.01-8.10	10 (classe terza).11 (classe quarta), 19 (classe quinta)
8.11-9.00	11 (classe terza).12 (classe quarta), 20 (classe quinta)
9.01-9.50	12 (classe terza), 13 (classe quarta), 21 (classe quinta) in presenza di almeno due indicatori positivi
9.51-10.00	12 (classe terza), 13 (classe quarta), 22 (classe quinta)